Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Salvo d'Acquisto"
Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO) - Tel. 0534/37213
C.F.: 92050240370 e-mail: boic811005@istruzione.it
Posta certificata: boic811005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icgaggio.edu.it
Codice Univoco fatturazione elettronica UF9TRH

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Delibera Collegio dei Docenti n. 68 del 16.12.2025
Delibera approvazione Consiglio di Istituto n.72/177 del 16.12.2025

Indice

1.	Introduzione	Pag. 3
2.	Scopo ed ambito di applicazione del codice interno	Pag. 5
3.	Riferimenti normativi	Pag. 6
4.	Bullismo: alcune definizioni	Pag. 7
5.	Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo	Pag. 9
6.	Gli organi preposti al contrasto del fenomeno	Pag. 12
7.	Azioni di prevenzione contro il bullismo ed il cyberbullismo	Pag. 17
8.	Interventi al verificarsi di casi di bullismo e cyberbullismo	Pag. 19
9.	Protocollo in caso di episodi di bullismo e di cyberbullismo	Pag. 20
10.	Conclusioni	Pag. 25

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

1. INTRODUZIONE

La legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, ampiamente condivisa in Parlamento, è entrata in vigore in data 14 giugno 2024.

Con la sua adozione la legge 29 maggio 2017 n.70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrato al bullismo e del cyberbullismo", ha esteso il proprio ambito di intervento oltre che al contrasto al cyberbullismo, anche ai fenomeni connessi al bullismo, individuando ulteriori strumenti tesi a rafforzare le azioni preventive , sia nei riguardi dei minori vittime che dei minori responsabili , con l'intento di perseguire obiettivi positivi di carattere educativo e formativo.

L'art. 4 della normativa novellata, relativa alle linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico, prevede ai sensi del comma 2 bis e del comma 3 che ciascuna Istituzione scolastica:

- adotti, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, **un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** e istituisca un **tavolo permanente** di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2 bis);
- **recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento**, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 3), ribadendo la necessità di **individuare fra i docenti un referente** con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio[1]

L'art. 4 ha previsto ed istituito altresì in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta **giornata del rispetto,** quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, volto a sensibilizzare i giovani sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Infine l'art. 5 prevedere che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato "regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", ciascuna scuola si impegni a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

[1] Nota MIM n. 121del 20.01.2025

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

L'Istituzione scolastica provvederà a specificare nel Patto educativo di corresponsabilità di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 249/1998, le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe attuino in favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Ai fini dell'applicazione delle sopra riportate indicazioni, le Istituzioni scolastiche faranno riferimento alle procedure contenute nelle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno di bullismo e cyberbullismo* adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021, le quali, inoltre, prevedono l'individuazione della figura del docente referente, la costituzione di un in ogni scuola di un Team di Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, ovvero di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato. [2]

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

[2] D.M. n. 18 del 13.01.2021, richiamato nella Nota MIM n. 121del 20.01.2025

2. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE INTERNO

L'Istituzione Scolastica, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli studenti possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento.

Al riguardo, la suddetta Istituzione Scolastica adotta misure educative e formative, oltre a specifiche norme di comportamento e sanzioni dirette al contrasto ed alla prevenzione di comportamenti e, più in generale, di tutto ciò che mina il benessere dei singoli studenti.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, il suddetto Codice risponde alle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, e a quanto sancito nella Legge del 17 maggio 2024 n. 70 *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo* e dalla Nota MIM n. 121del 20.01.2025 avente ad oggetto: *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70*. Nel presente documento sono altresì presenti richiami alle *Linee di Orientamento del MIM per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* adottati con Decreto MIM n. 18 del 13.01.2021.

Si precisa che il presente documento trova applicazione per fatti e circostanze che dovessero verificarsi all'interno dei locali e degli spazi scolastici. Deve altresì, ritenersi parte integrante del presente codice la Direttiva in ordine alla vigilanza degli alunni – Disposizioni organizzative per il Personale Scolastico, prot. XXX del 11.09.2025.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

A corredo di quanto suesposto, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo:

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*;
- MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. n . 249/1998 e 235/2007 recante *Statuto delle studentesse e degli studenti* e *Patto di Corresponsabilità*;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 relativa a "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo
- Circolare Ministeriale n. 3212 del 15.01.2024 avente ad oggetto *Gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche*
- Circolare Ministeriale n. 121del 20.01.2025 avente ad oggetto *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70*.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 recante *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

4. BULLISMO: ALCUNE DEFINIZIONI

Ai fini della comprensione del presente Codice interno, si applicano i termini e le definizioni di seguito indicati:

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo che si sviluppa nelle relazioni tra coetanei e si distingue per l'uso di violenza, pervasività e conseguenze durature. Si tratta di un'aggressività intenzionale, ingiustificata e ripetuta nel tempo, che implica un dislivello, reale o percepito, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

L'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, stabilisce che con il termine "bullismo" si intendono "*l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione*"[3]

La giovane età sia degli autori che delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui esse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), permettono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che si manifestano nei rapporti tra persone di età adulta (si pensi ad esempio al reato di mobbing ex art. 582 c.p. sul posto di lavoro).

Il termine bullismo è un neologismo nato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: "*Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un'altra*".[4]

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

INTENZIONALITÀ: i comportamenti che nascono con il bullismo sono atti deliberati e premeditati, posti in essere con il fine di arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento. Il fine è quello di emarginare la vittima, offendendola e danneggiandola.

ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o non osteggiato dal gruppo)

PERSISTENZA: tali comportamenti vengono manifestati più e più volte; non si tratta mai di casi isolati, ma che si presentano con ripetitività.

L'ISOLAMENTO DELLA VITTIMA: la vittima tende a nascondere in disagio in cui si trova, non si ribella ed è restia a chiedere aiuti esterni rivelando ad altri il proprio stato di soggezione

LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, quando la presenza del gruppo rafforza l'attività del bullo, con più persone che possono assumere diversi ruoli (difensori della vittima, aiutanti del bullo, sostenitori esterni, sostenitori passivi).

IL GRUPPO permette agli osservatori di avere le potenzialità di influenzare la situazione. L'attività di bullismo può manifestarsi attraverso forme dirette (più aperte e visibili, con prevaricazioni di tipo

[3] Legge 17 maggio 2024 n. 70 (Nuovo comma 1 bis)

[4] Olweus D., Bullying at school. What we know and what we can do, Blackwell Publishers, Oxford, 1993

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

fisico o verbale) o forme indirette (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).

Il venir meno dell'autostima della vittima è il primo danno provocato dalla condotta dei bulli, danno che può permanere nel tempo portando un progressivo abbandono degli ambienti ove si è verificato (scolastico, sportivo e sociale); ambienti importanti e vitali per lo sviluppo della personalità e delle relazioni degli adolescenti.

I casi di cronaca hanno evidenziato diverse forme di bullismo: fisico o verbale, razzista, sessista, sessuali, omofobico, nei confronti delle persone con disabilità, di religione e di chi possiede particolari doti. Spesso si sente parlare di bullismo relazionale, che si pone il fine di allontanare la vittima dal gruppo creando sulla stessa, in modo subdolo, una serie di voci e pettegolezzi. Le statistiche indicano che il bullismo ha frequentemente origine durante gli anni della scuola primaria, raggiungendo il maggior numero dei casi nella scuola secondaria, per poi diminuire con l'età. Questo potrebbe essere dovuto al fatto mentre i bambini sono pronti a parlare apertamente del problema denunciando anche episodi minimi, gli adolescenti tendono a chiudersi in sé stessi, evitando di parlarne, mostrandosi piuttosto pronti a subire i soprusi.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

4.1 Definizione di cyberbullismo

Il termine Cyberbullismo derivante dalla lingua inglese ed indica quelle forme di bullismo attuate con l'uso degli strumenti elettronici, attraverso la costante connessione di tutti alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto che risulti pregiudizievole per chi è vittima dell'attività perpetrata.

Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, "*ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, che, nella rete internet, si occupa della gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo.

Il cyberbullismo presenta delle peculiari differenze rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- ✓ **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO**: l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;
- ✓ **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO**: la velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete ne permette l'ampia diffusione;
- ✓ **IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE**: l'azione non resta circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento globale e raggiunge numerosissimi utenti anche al di fuori di quelli più direttamente interessati;
- ✓ **ANONIMATO DEL BULLO**: l'anonimato dietro il quale si nasconde l'aggressore, che può agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima.

Sentendosi "protetto" dall'anonimato, il cyberbullo assume delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale.

5. IL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

5.1 Le condotte di bullismo

Psicologia e giurisprudenza distinguono normalmente sei condotte di bullismo:

- Cyberbullismo
- Bullismo fisico
- Bullismo verbale
- Bullismo relazionale
- Bullismo sessuale
- Bullismo discriminatorio

Il **bullismo fisico** indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo. La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione. La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento e furto. Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.

Il **bullismo verbale** è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria.

Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Il **bullismo relazionale o bullismo ostracizzante** consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato, e diffamazione.

Il **bullismo sessuale** è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenne. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne.

Il **bullismo discriminatorio** è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanza attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso. Il bullismo discriminatorio è causa spesso della "ghettizzazione della vittima". La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio. Una fattispecie di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere. I relativi risarcimenti patrimoniali dei danni patiti dalla vittima in caso di condanna dell'imputato potrebbero essere già liquidati dal giudice penale se vi è stata costituzione di parte civile della vittima e se le prove acquisite consentono la liquidazione. Se le prove acquisite non consentono la liquidazione, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. Se la vittima, invece, non si è costituita parte civile nel processo penale e viene dichiarata danneggiata dal giudice penale, potrà ottenere il risarcimento economico soltanto dal giudice civile attraverso una nuova causa. La condotta del bullo espone, dunque, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso a risarcire tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali subiti dalla vittima. Tra i danni non patrimoniali risarcibili, si rammenta il danno biologico e il danno morale patiti dalla vittima: il primo concerne il danno alla salute e quindi la lesione all'integrità psico-fisica; il secondo riguarda l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.

BOIC811005 - ACAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

5.2 Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- flaming
- harassment
- cyberstalking
- denigration
- impersonation
- outing and trichery
- exclusion

Il legislatore non ha ancora fornito una puntuale e tassativa definizione delle sette diverse *species* afferenti al più ampio *genus* di cyberbullismo.

Il **flaming** o lite furibonda consiste nell' insulto o provocazione, nell'offesa, rivolta ad una persona in un social o in un forum. La caratteristica è, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti frequentati da diversi internauti digitali. Ciò il flaming dall'harassment. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone.

L'**harassment** o molestia consiste nell'invio di messaggi insultanti e volgari ad una persona, ripetuti nel tempo e attraverso la rete in rapporto *"uno a uno"*. È una condotta che può integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

Il **cyberstalking** Il cyberstalking, o molestia informatica, è un comportamento offensivo e molesto in rete, caratterizzato da insistenza e intimidazione tali da provocare nella vittima un persistente e grave stato di ansia o paura, oppure da suscitare un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri cari. Tale condotta può anche costringere la persona a modificare le proprie abitudini quotidiane. Questo comportamento configura il reato di atti persecutori. Inoltre, la stessa condotta

potrebbe configurare altri reati, come diffamazione, istigazione al suicidio, omicidio, violenza privata, minaccia, atti persecutori e molestia o disturbo alle persone.

La **denigration** o denigrazione consiste in attività intenzionalmente volte a danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, tramite la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Nel caso di minori i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinnanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui.

L'**impersonation** o personificazione si attua con la violazione di un account o con accessi abusivi nei programmi e nei contenuti della persona intestataria dello stesso account. La condotta può integrare i reati di sostituzione di persona, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, e frode informatica.

L'outing and trichery o rivelazione e inganno, si verifica quando il bullo carpisce la fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi, a tradimento, propalato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'**exclusion** o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

6. GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTRASTO DEL FENOMENO

La summenzionata Legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al D.M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*, prevedono la costituzione di organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni del bullismo e cyberbullismo a scuola.

6.1 Il Dirigente Scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- prevede che il Dirigente Scolastico dà seguito a quanto sancito nella Circolare MIM n. 3212 del 15.01.2024, ricordando che sovente gli episodi avvengono al cambio dell'ora o durante la ricreazione.
  Si coglie l'occasione per ribadire che la vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità; a tal proposito si rimanda alla Direttiva in ordine alla vigilanza degli alunni – Disposizioni organizzative per il Personale Scolastico, prot. 4159 del 12.09.2025).
  Con riferimento al cyberbullismo, il personale scolastico deve vigilare sul rispetto del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e smartphone a scuola.

6.2 Il Referente del "Bullismo e Cyberbullismo"

È un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola
- fornisce consulenza e cura la formazione del personale scolastico
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

- cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il Dirigente Scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- cura l'autoformazione continua per il contrato dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

6.3 IL TEAM ANTIBULLISMO

I componenti del Team sono:

- Dirigente Scolastico
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- Animatore digitale
- Eventuale ente che fornisca, mediante propri collaboratori professionali, attività di informazione e consulenza psicologica presso la scuola
- Counselor presso lo sportello di ascolto psicologico ove presente;
- Presidente del Consiglio d'Istituto
- Rappresentati degli studenti presso il Consiglio d'Istituto.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Il team antibullismo ha il compito di fine individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Provvederà ad individuare i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

6.4 IL TEAM PER L'EMERGENZA

I componenti del Team sono:

- Dirigente Scolastico
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- Eventuale ente che fornisca, mediante propri collaboratori professionali, attività di informazione e consulenza psicologica presso la scuola

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
  - i servizi sanitari territoriali
  - i servizi sociali
  - la Polizia postale
  - i Carabinieri
  - i servizi sociali
  - le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie
  - in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

6.5. Il Collegio Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

6.4. Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

6.5. Il Docente

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6.6. I Genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

6.7. Gli alunni

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

6.8 Il Consiglio d'Istituto

Approva il Regolamento d'istituto che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo. Facilita la promozione del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

7. AZIONI DI PREVENZIONE CONTRO I FENONOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

7.1 LA PREVENZIONE PRIMARIA

Viene attuata con azioni comuni a tutta la comunità scolastica indistintamente. Il fine è quello di promuovere il rispetto reciproco tra gli studenti creando un clima positivo e un senso di comunità all'interno della scuola. La migliore strategia per contrastare il fenomeno è l'applicazione di una politica scolastica che integri più azioni in cui sono attivamente coinvolti tutte le componenti scolastiche e non, dal personale scolastico alle famiglie che responsabilmente entrano in relazione con gli alunni fornendo loro aiuto ed informazioni. È importante la somministrazione di questionari anonimi esplorativi dell'intera popolazione scolastica attraverso i quali gli studenti possono manifestare situazioni di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo. Li ove si rilevi un atteggiamento che possa determinare disagio o malessere i docenti tutti sono chiamati per il tramite del coordinatore di classe a segnalarlo tempestivamente alle famiglie. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe ad opera del docente coordinatore; allo stesso modo atteggiamenti o comportamenti che possano rilevare più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo devono essere comunicate alla famiglia dell'allievo. Con l'istituzione della giornata del rispetto che cade il 20 gennaio prevista dall'articolo quattro della legge 17 maggio 2024 n. 70 si sottolinea la necessità di un momento di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della non violenza. Ad esso seguirà la promozione di attività ed incontri dedicati al tema, il potenziamento del percorso didattico anche nelle attività di educazione civica e la partecipazione alla giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo.

7.2 LA PREVENZIONE SECONDARIA

È la prevenzione alimentata da consigli di classe con azioni rivolte a singoli gruppi classe in cui sono manifestate in maniera palese attività di bullismo e cyberbullismo il fine è quello di creare un clima improntato al rispetto reciproco. Il consiglio di classe è tenuto a porre: ferma condanna verso qualunque attività di sopraffazione e , coinvolgimento attivo delle famiglie con comunicazione dei fatti alle stesse, adozione di tutte le misure che possono prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo, utilizzo di tecniche come il problem solving o il role plying con il fine di creare climi di qualità nelle relazioni, riflessioni in classe, partecipazioni ad attività extracurriculari per favorire la cittadinanza attiva, il monitoraggio continuo. Delle azioni indicate e delle altre predisposte dal consiglio di classe risponde il coordinatore che riferirà in merito al referente scolastico.

7.3 LA PREVENZIONE TERZIARIA

La prevenzione terziaria viene implementata dal consiglio di classe tramite una serie di azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti o comportamenti possano integrare condotte tipiche del bullismo e del cyberbullismo. La finalità è quella del recupero anticipato dello studente anche qui diverse

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

sono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere dalle comunicazioni alla famiglia del potenziale bullo o della potenziale vittima all'osservazione sistematica e alla condanna di ogni atto di sopraffazione e intolleranza comunicazione al dirigente scolastico al referente scolastico dell'area e alle altre figure di supporto adozione di tutte le misure che possano prevenire e realizzarsi di condotte a rischio potenziamento delle competenze emotive con programmi di peer education incontri dedicati all'argomento con le famiglie del potenziale bullo della potenziale vittima riflessioni in classe e partecipazioni ad attività extracurriculari proposte dalla scuola per favorire cittadinanza attiva e sociali.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

8. INTEVENTI DA ATTUARE AL VERIFICARSI DI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

BOIC811005 - ACAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

9. PROTOCOLLO IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La scelta dell'Istituto di vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi, secondo "Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web e di quanto previsto dal regolamento d'Istituto: Regolamento per l'uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni.

L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri…)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato:
  - obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
  - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
  - nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.
  - in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Emilia Romagna.

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

N.B. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene grave quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Quanto sopra premesso, le azioni da intraprendere quando si verificano episodi di bullismo o cyberbullismo sono di varia natura, perché toccano aspetti legati ai processi educativi, aspetti di natura disciplinare e aspetti legali che si possono così riassumere:

a) accertamento dei fatti
b) segnalazioni di eventuali reati perseguibili d'ufficio all'autorità giudiziaria;
c) accertamenti relativi ad eventuali responsabilità degli adulti incaricati della vigilanza degli alunni
d) attivazione delle compagnie assicuratrici
e) apertura di procedimenti disciplinari a carico degli alunni responsabili di atti di bullismo e cyberbullismo
f) interventi educativi e di supporto alla vittima

INFRAZIONE	**CONDOTTA**	**SANZIONE**	**ORGANO COMPETENTE**
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione fino a 7 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni *	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione fino a 3 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione da 4 a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni*	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione fino a 3 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione da 4 a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni*	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare sospensione da 3 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni*	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivi dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo
Flaming	Aggressione verbale in un social o in un forum	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni*	Consiglio di Classe con componente genitori, Referente bullismo e cyberbullismo
Harassment	Aggressione verbale *one-to-one* in rete	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare sospensione fino a 15 giorni*	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I

Cyberstalking	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni*	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo
Denigration	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni*	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo
Impersonification	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo
Outing and trichery	Divulgazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni*	Consiglio di Classe con componente genitor/studentii, Referente bullismo e cyberbullismo
Exclusion	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione fino a 2 giorni	Consiglio di Classe con componente genitori/studenti, Referente bullismo e cyberbullismo

NOTA *: Nel caso di sospensioni superiori a 15 giorni, l'organo deliberante è il Consiglio di Istituto.
Al ricorrere di simili circostanze, l'Istituzione Scolastica promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - V.8 - I

10. CONCLUSIONI

Il presente Codice sul bullismo e il cyberbullismo rappresenta solo una delle azioni del processo antibullismo che l'Istituto scolastico ha messo in atto, nella consapevolezza che per ridurre al massimo il fenomeno in ambito scolastico, si deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

BOIC811005 - ACAAA83 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008271 - 22/12/2025 - IV.8 - I